




*Procura della Repubblica
presso il Tribunale per i Minorenni
Bari*



Comune di Bari

ASLBA

Azienda Sanitaria Locale della provincia di Bari



*Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico
Giovanni XXIII*

Convenzione per la pianificazione dell'attività diretta all'accertamento dell'età dei minori stranieri non accompagnati




**Procura della Repubblica
presso il Tribunale per i Minorenni
Bari**



Comune di Bari

ASLBA

Azienda Sanitaria Locale della provincia di Bari



**Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico
Giovanni XXIII**

Convenzione tra la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bari, l'Azienda Sanitaria Locale di Bari, l'Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico Giovanni XXIII di Bari, il Comune di Bari per pianificare l'attività diretta all'accertamento dell'età di sedicenti minori stranieri non accompagnati.

La Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bari, di seguito denominata "Procura per i Minorenni", con sede in Bari, via Scopelliti n.8 (codice fiscale 80019180720, nella persona del procuratore per i Minorenni dott. Ferruccio De Salvatore domiciliato per la carica e ai fini della presente convenzione presso il proprio Ufficio;

e

L'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari, con sede in Bari, Lungomare Starita n.6 (codice fiscale e partita IVA 0653434072) di seguito denominata "ASL BA" nella persona del Rappresentante Legale, Direttore Generale, dott. Vito Montanaro domiciliato per la carica e ai fini della presente convenzione presso la sede legale della ASL di Bari

e

L'Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico Giovanni XXIII, di seguito denominata "Policlinico Giovanni XXIII" con sede in Bari, Piazza Giulio Cesare n.11 (codice fiscale e partita IVA 04846410720), nella persona del Rappresentante Legale Commissario Straordinario dott. Giancarlo Ruscitti domiciliato per la carica e ai fini della presente convenzione presso la sede legale di Bari;

e

Il comune di Bari con sede in Bari, corso Vittorio Emanuele II n.84, (codice fiscale 80015010723 - partita IVA 00268080728) nella persona del Rappresentante Legale dott.ssa Francesca Bottalico, Assessore al Welfare, domiciliato per la carica e ai fini della presente convenzione presso la sede legale i Bari.

- Visto l'art. 4 T.U.L.P.S. (R.D. 18 giugno 1931 n. 773) che prevede che: "L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di ordinare che le persone pericolose o sospette e coloro che non sono in grado o si rifiutano di provare la loro identità siano sottoposti a rilievi segnaletici. Ha facoltà inoltre di ordinare alle persone pericolose o sospette di munirsi, entro un dato termine, della carta di identità e di esibirla ad ogni richiesta degli ufficiali o degli agenti di pubblica sicurezza.";

- Visto l'art. 7 il R.D. 6 maggio 1940 n. 635 (Regolamento di attuazione) che detta che: "I rilievi segnaletici per le persone pericolose o sospette e per coloro che non siano in grado o si rifiutino di provare la propria identità, giusta l'art. 4 della Legge, sono descrittivi, fotografici, dattiloscopici e antropometrici. La carta d'identità da rilasciarsi alle persone pericolose o sospette, a termini del citato art. 4, deve essere conforme al modello allegato al presente regolamento, senza particolari rilievi od annotazioni. Le impronte digitali sono apposte sui cartellini da conservarsi presso l'ufficio comunale e l'ufficio provinciale di pubblica sicurezza.";

- Visto l'art 4 della legge 22 maggio 1975 n. 152, recante disposizioni a tutela dell'ordine pubblico che prevede che "in casi eccezionali di necessità e di urgenza, che non consentono un

[Handwritten signature]
1 di 7




Procura della Repubblica
presso il Tribunale per i Minorenni
Bari



Comune di Bari

ASLBA

Azienda Sanitaria Locale della provincia di Bari



Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico
Giovanni XXIII

tempestivo provvedimento dell'autorità giudiziaria, gli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria e della forza pubblica nel corso di operazioni di polizia possono procedere, [...] all'identificazione”;

- Visto l'art. 11 commi 1 e 2 del decreto-legge 21 marzo 1978 n. 59 convertito nella Legge 18 maggio 1978 n. 191 che stabilisce che “Gli ufficiali e gli agenti di polizia possono accompagnare nei propri uffici chiunque, richiestone, rifiuta di dichiarare le proprie generalità ed ivi trattenerlo per il tempo strettamente necessario al solo fine dell'identificazione e comunque non oltre le ventiquattro ore. La disposizione prevista dal comma precedente si applica anche quando ricorrono sufficienti indizi per ritenere la falsità delle dichiarazioni della persona richiesta sulla propria identità personale o dei documenti d'identità da essa esibiti.

- Visto il Dlgs.vo 25.07.1998 n.286 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero che all'art. 19 sancisce per il minore il divieto di espulsione e respingimento alla frontiera, all'art. 35 lett. b) garantisce “ la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989”; all'art. 38 ribadisce il diritto all'istruzione, prevedendo che “1. I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti all'obbligo scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica. 2. L'effettività del diritto allo studio è garantita dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali anche mediante l'attivazione di appositi corsi ed iniziative per l'apprendimento della lingua italiana.”;

- Visto il D.P.R. 31. 08.1999 Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1 comma 6 del decreto legislativo 25. 07. 1998 n.286 che all'art. 28 prevede per il minore straniero non accompagnato il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno e all'art.45 ribadisce il diritto all'istruzione “ indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani” e prevede i criteri per l'iscrizione scolastica;

- Visto l'art. 403 codice civile che riconosce il diritto del minore di essere collocato in luogo sicuro nel caso sia moralmente o materialmente abbandonato ; l'art. 343 codice civile che prevede il diritto alla nomina di un tutore e l'art. 2 L.184/83 che riconosce quello di essere affidati a una famiglia o a una comunità per minori;

- Visto l'art. 25 della Direttiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale che prevede specifiche garanzie per i minori non accompagnati, stabilendo al comma 5 che “le visite mediche sono effettuate nel pieno rispetto della dignità della persona con un esame meno invasivo possibile ed effettuato da professionisti nel settore medico qualificati che consentano, nella misura del possibile, un esito affidabile;




Procura della Repubblica
presso il Tribunale per i Minorenni
Bari



Comune di Bari

ASLBA

Azienda Sanitaria Locale della provincia di Bari



Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziate Policlinico
Giovanni XXIII

- Visto il punto 15 della Risoluzione del Parlamento europeo del 12 settembre 2013 sulla situazione dei minori non accompagnati nell'UE (2012/2263(INI)) che chiarisce che il Parlamento europeo [...] : "deplora l'inadeguatezza e la natura invadente delle tecniche mediche utilizzate per valutare l'età in alcuni Stati membri, che possono causare traumi, e la natura controversa e i grandi margini di errore di alcuni metodi basati sulla maturità delle ossa o la mineralizzazione dei denti; invita la Commissione a includere negli orientamenti strategici standard comuni basati sulle pratiche migliori, riguardanti il metodo di accertamento dell'età, che dovrebbero consistere in una valutazione multidimensionale e multidisciplinare, essere effettuati in modo scientifico, a misura di minore, sensibile al genere ed equo, con particolare attenzione alle ragazze, e svolti solo da professionisti ed esperti qualificati e indipendenti.";

- Visto il punto 31 del Commento Generale n. 6 del giugno 2005 del Comitato sui diritti dell'infanzia che, con riferimento al trattamento dei bambini separati dalle proprie famiglie e non accompagnati, fuori dal loro Paese d'origine, prevede nell'ambito di "valutazione e misure iniziali" che " l'interesse superiore del bambino deve essere il principio guida per determinare le necessità di protezione e l'ordine di misure da prendere nei confronti dei bambini non accompagnati e separati dalle loro famiglie. Queste prime procedure di valutazione, in particolare, comprendono quanto segue: rendere prioritaria l'identificazione del bambino come non accompagnato o come separato dalla propria famiglia al momento dell'arrivo alla frontiera o non appena le autorità vengono a conoscenza della presenza del bambino nel territorio del paese (art. 8.)";

- Visto l'art. 19 del D.Lgs.vo. 18.08.2015 n.142 Attuazione della Direttiva 2013/33UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della Direttiva 2013/32 UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale che determina le modalità di accoglienza dei minori non accompagnati e che al comma 5 detta: "l'autorità di pubblica sicurezza dà immediata comunicazione della presenza di un minore non accompagnato al giudice tutelare per l'apertura della tutela e per la nomina del tutore a norma degli articoli 343 e seguenti del codice civile, al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni e al tribunale per i minorenni per la ratifica della misura di accoglienza predisposta, nonché al ministero del lavoro e delle politiche sociali con i mezzi idonei a garantire la riservatezza, al fine di assicurare il censimento e il monitoraggio della presenza dei minori non accompagnati";

- Visto l' art. 5 del DPCM 10.11.2016 n. 234 Regolamento recante definizione dei meccanismi per la determinazione dell'età dei minori non accompagnati vittime di tratta in attuazione dell'art. 4, comma 2, del D.Lgs.vo 04.03.2014 n.24 che disciplina la procedura multidisciplinare per l'accertamento dell'età;

- Visto l'art.5 comma 4 della legge 7 aprile 2017, n. 47, recante disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati che detta "qualora permangano dubbi fondati in merito all'età dichiarata da un minore straniero non accompagnato, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni può disporre esami sociosanitari volti all'accertamento della stessa";

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]




**Procura della Repubblica
presso il Tribunale per i Minorenni
Bari**



Comune di Bari

ASLBA

Azienda Sanitaria Locale della provincia di Bari



**Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico
Giovanni XXIII**

- Rilevato che, a seguito della crescente presenza nel territorio dello Stato di minori stranieri non accompagnati provenienti da molteplici Paesi stranieri, si pone concretamente il problema della identificazione, con modalità che consentano, da un lato, l'ottimizzazione degli interventi; d'altro lato, il rispetto della salute dei ragazzi interessati, ma anche il risparmio delle risorse;
- Rilevato che numerosi minori stranieri non accompagnati risultano privi di documenti di identità con il conseguente rischio che, se erroneamente identificati come maggiorenni, possano subire un gravissimo pregiudizio per la mancata applicazione delle norme a loro tutela;
- Rilevato altresì che l'accertamento dell'età, ai fini di una corretta identificazione, è di fondamentale importanza oltre che per garantire l'effettivo esercizio dei diritti del minore anche per ridurre le possibilità che adulti siano identificati erroneamente come minorenni con conseguente abuso del sistema di protezione solo a questi ultimi riservato;
- Rilevato che i minori stranieri presenti in numero sempre più consistente sul territorio dello Stato, indipendentemente dalla posizione in ordine al soggiorno, sono pur sempre titolari di tutti i diritti sanciti dalla *Convenzione di New York sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza*, ratificata in Italia con legge 176/1991, che stabilisce all'art.3 che "in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente";
- Rilevato che al perseguimento di tale "interesse superiore" si ispirano gli atti sovranazionali e la normativa interna innanzi menzionata;
- Rilevata la necessità, in esecuzione della vigente normativa, di disciplinare procedure rigorosamente scientifiche per l'accertamento dell'età che, attraverso una valutazione multidimensionale e multidisciplinare caratterizzata da una minima invasività ed a misura di minore consentano di garantire che nessun infradiciottenne straniero sia erroneamente identificato come maggiorenne, scongiurando al contempo il rischio di ripetizioni di accertamenti radiografici;

Tanto premesso e rilevato le parti come innanzi indicate convengono e sottoscrivono quanto segue:

Art. 1

Oggetto della convenzione

Oggetto della presente convenzione è la determinazione delle modalità attuative della procedura di determinazione dell'età dei minori stranieri non accompagnati (di seguito denominati msna) in tutti quei casi in cui sussistano fondati dubbi sulla stessa.

Art. 2

L'ASL BA si impegna a mettere a disposizione della Procura per i Minorenni per i casi di minori di



Procura della Repubblica
presso il Tribunale per i Minorenni
Bari



Comune di Bari

ASLBA

Azienda Sanitaria Locale della provincia di Bari



Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico
Giovanni XXIII

cui all'art.1 della presente convenzione indagini diagnostiche e valutazioni medico-legali finalizzate alla determinazione dell'età del msna da effettuarsi presso presidi ospedalieri in cui è presente l'U.O. di pediatria e comunque prioritariamente presso il P.O. San Paolo di Bari, comunicando il nominativo ed i recapiti del referente aziendale migranti e del suo sostituto, in caso di assenza o di impedimento, affinché gli accertamenti previsti dalla presente convenzione siano comunque svolti in tempi congrui. Ricevuta la richiesta della Procura per i Minorenni di determinazione dell'età di un sedicente msna, il Dirigente Medico o Psicologo inquadrato nella NPIA accerterà, nei limiti consentiti dal colloquio clinico, la eventuale presenza di problematiche psico-patologiche che possano interferire con la valutazione clinica delle capacità cognitive del predetto sedicente minore oltre che la presenza di maturità psicologica congrua con l'età presunta. Successivamente il Dirigente Medico della U.O. di Pediatria, effettuerà l'esame auxologico, facendo riferimento ai parametri riportati sulle schede auxologiche internazionali delle diverse etnie. Solo se necessario, si procederà all'invio del minore al Servizio Radiologico dello stesso nosocomio per la valutazione dell'età scheletrica (secondo i parametri di riferimento riportati sulle tavole dei nuclei di ossificazione delle varie etnie). Il referente aziendale migranti o persona dallo stesso delegata, comunicherà il risultato dell'accertamento allo straniero in modo congruente con la sua età e con la sua maturità nonché con il suo livello di alfabetizzazione in lingua che possa comprendere, avvalendosi del personale qualificato di cui all'art.4. Analoga comunicazione provvederà a dare al responsabile della struttura in cui è ospitato il minore o al suo delegato in quanto esercente, sino a provvedimento dell'A.G. competente, i poteri tutelari. Al termine delle singole valutazioni, l'équipe formulerà una relazione conclusiva tecnico- collegiale nella quale darà atto delle operazioni svolte e delle comunicazioni effettuate, riportando il riconoscimento o meno dello "status" di minore all'epoca dell'accertamento con specificazione del margine di errore. Tale relazione verrà inviata dal Referente Aziendale ASL alla Procura per i Minorenni richiedente. L'attivazione del percorso innanzi descritto avverrà entro le 72 ore dalla richiesta. La valutazione medica potrà essere effettuata nell'arco di una intera giornata, e la valutazione conclusiva potrà essere inviata entro 10 giorni.

Art. 3

Il Policlinico Giovanni XXIII si impegna a mettere a disposizione della Procura per i Minorenni e con riferimento alle ipotesi di cui all'art. 1 della presente convenzione, indagini diagnostiche, con valutazioni olistiche multidisciplinari, finalizzate alla determinazione dell'età del msna, utilizzando modalità non invasive, rispettose dell'età presunta, del sesso, dell'integrità fisica e psichica della persona, da effettuarsi presso l'ambulatorio dedicato "Welcome" dell'U.O. Malattie Infettive dell'Ospedale Pediatrico "Giovanni XXIII", con spazi idonei e accoglienti e ingresso riservato; la commissione multidisciplinare provvederà ad avviare le procedure opportune entro 72 ore dalla richiesta della Procura per i Minorenni, comunicata via pec al responsabile del Servizio di Psicologia GIADA, che, individuato il responsabile del caso (Case Manager) concorderà con la struttura ospitante, la data dell'accertamento.

La commissione multidisciplinare sarà composta da pediatri, psicologi, assistenti sociali e radiologi ed assicurerà il colloquio sociale e psicologico, l'esame auxologico e in extrema ratio, l'esame radiologico per la valutazione dell'età scheletrica. Il Case Manager comunicherà il risultato dell'accertamento allo straniero in modo congruente con la sua età e con la sua maturità, nonché con il suo livello di alfabetizzazione in lingua che possa comprendere, avvalendosi della collaborazione del personale qualificato di cui all'art. 4. Analoga comunicazione provvederà a dare




Procura della Repubblica
presso il Tribunale per i Minorenni
Bari



Comune di Bari

ASLBA

Azienda Sanitaria Locale della provincia di Bari



Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico
Giovanni XXIII

al responsabile della struttura in cui è ospitato il minore o al suo delegato in quanto esercente, sino a provvedimento dell'A.G. competente, i poteri tutelari. Al termine delle singole valutazioni, l'équipe formulerà una relazione conclusiva tecnico-collegiale nella quale darà atto delle operazioni svolte e delle comunicazioni effettuate, riportando il riconoscimento o meno dello "status" di minore all'epoca dell'accertamento con specificazione del margine di errore, coerentemente con quanto definito dalla comunità scientifica internazionale. Tale relazione verrà inviata dal responsabile del Servizio di Psicologia GIADA, via pec, alla Procura della Repubblica per i Minorenni richiedente, entro il termine massimo di 10 giorni dall'accertamento.

Art. 4

il Comune di Bari si impegna a mettere a disposizione delle Commissioni Sociosanitarie di cui agli articoli 2 e 3 una *short list* dalla quale attingere i nominativi di esperti in comunicazione linguistica e interculturale da impiegare nel corso della procedura di determinazione dell'età di msna rintracciati sul territorio comunale e in carico al comune di Bari. A tal fine il Comune di Bari - Ripartizione Servizi alla Persona - non appena contattato dai responsabili della struttura in cui è ospitato il sedicente msna e prima che questo sia condotto presso la struttura sanitaria indicata, designerà l'esperto da impiegare nel corso della procedura di determinazione dell'età, tenendo debito conto e compatibilmente con le lingue presenti nella short list, del ceppo linguistico del sedicente minore, della maturità e del livello di alfabetizzazione della persona che dovrà essere sottoposta ad accertamento. Il Comune di Bari si impegna ad assicurare anche l'eventuale traduzione di documentazione attinente alla procedura di cui innanzi.

Art. 5

La Procura per i Minorenni formula ed invia richiesta di formale accertamento dell'età alle commissioni di cui agli articoli 2 e 3 a seguito di comunicazione da parte delle polizie territoriali e/o dei responsabili delle strutture in cui lo straniero è ospitato ed in carico al comune di Bari, esclusivamente nei casi in cui elementi sostanziali mettano in discussione la presunta età dichiarata e sussistano fondati dubbi sulla minore età della persona.

Contestualmente alla richiesta la Procura della Repubblica per i Minorenni comunica l'avvio della procedura per l'accertamento dell'età al responsabile della struttura ospitante la persona interessata, invitandolo a prendere gli opportuni contatti con i responsabili delle commissioni sociosanitarie nonché con il Comune di Bari-Ripartizione Servizi alla Persona per ottenere la designazione dell'esperto di cui al punto 4.

Ricevuta la relazione conclusiva la Procura della Repubblica per i Minorenni procederà secondo legge sulla base degli esiti degli accertamenti.

Art. 6

L'ASL BA, Il Policlinico Giovanni XXIII, il Comune di Bari e la Procura per i Minorenni assicurano che i prestatori delle attività oggetto della presente convenzione si impegnano a mantenere la riservatezza su dati e documenti dei quali abbiano conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall'attività svolta ai sensi del presente accordo, in ottemperanza di quanto disposto dal d.lgs. 196/2003.

Ai sensi dell'art. 13 dello stesso decreto, le parti rendono altresì noto che i dati che verranno comunicati per la stipula della presente convenzione saranno trattati, anche in forma elettronica, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali e utilizzati esclusivamente per il raggiungimento delle finalità istituzionali.




Procura della Repubblica
presso il Tribunale per i Minorenni
Bari



Comune di Bari

ASLBA

Azienda Sanitaria Locale della provincia di Bari



Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico
Giovanni XXIII

Art. 7

La presente convenzione ha durata di tre anni dalla data della sottoscrizione e può essere rinnovata o disdettata da una delle parti in qualunque momento con preavviso di almeno trenta giorni, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o di posta elettronica certificata.

Letto, confermato e sottoscritto, in triplice copia originale.

Bari,

per l'Azienda Sanitaria Locale di Bari

per l'Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico Giovanni XXIII

per il Comune di Bari

per la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bari